



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività Tecniche e Produttive
Programmazione e Gestione
del Territorio

Rep. n. 1375

ORDINANZA N. 46 del 21 maggio 2015

Oggetto: Violazione urbanistico-edilizia in loc. Savini – Lazzaretto. Ditta: DI PILLO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO che con nota del 373 Pos. VI-1/6 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9508 del 01.04.2015, il Ministero delle Politiche Agricole – Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Ortona, a seguito di accertamento esperito in località "Savini-Lazzaretto" di questo Comune, ha trasmesso comunicazione di violazione urbanistico-edilizia da parte del sig. DI PILLO Antonio per la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo nonché di Autorizzazione dell'Autorità preposta al vincolo idrogeologico, su area individuata in catasto al fg. 3 con le particelle nn. 4305-4306-4307, delle seguenti opere edilizie:

- strada, in terra battuta, della larghezza variabile da m. 3,80 a m. 5,60 circa, con lunghezza di circa m. 110, per una superficie di circa 520 metri quadrati, il cui tracciato parte da una quota di circa 85 mslm, sulla dx orografica del Fiume Foro, su un costone con pendenza elevata dal 40 al 80%, e si snoda, nella prima parte in piano e successivamente verso valle. Sul detto tracciato sono stati realizzati sezioni di scavo a monte con ricarico di terreno a valle. Le sezioni di scavo sono variabili ed in alcuni punti raggiungono i m. 2,40 circa di altezza con scalzamento ed estirpazione di frutici, arbusti e piante che contribuivano a tenere saldo il terreno.

PRESO ATTO dallo stesso accertamento che le opere in questione, in alcuni punti, hanno determinato instabilità al piede del versante con potenziali pericoli di dissesto e di sicurezza pubblica in area individuata catastalmente al foglio di mappa n. 3 con le particelle catastali n. 4305, 4306 e 4307;

CONSIDERATO altresì che le suddette opere, poste in essere da codesta Ditta in assenza di titoli abilitativi, risultano altresì soggette a:

- Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23; R.D. 1126/26 e L.R. 03/14.
- Piano Paesistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale il 21.03.1990 con atto n. 141/21 Ambito costiero – Zona A3 Conservazione parziale.
- Zona A3, Conservazione parziale, disciplinata dagli art. 2 – 57 – 62 e 63 del N.T.A., con destinazione agricola del Vigente PRG Comune di Ortona (CH) "Variante al Piano Regolatore Generale", con recepimento e modifica P.R.P., approvata con Delibera di C.P. 30.11.1994, n. 88/12 e Delibera di C.R. n. 87/24 del 21.01.1994.
- Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - PAI – Art. 20 Norme di attuazione "Scarpata morfologica" Ps nelle vicinanze;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n.10332 del 10.04.2015 ai sensi della Legge 241/90, finalizzata alla emanazione di successivo provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione abusiva delle opere de quo e contestuale sospensione dei lavori, assegnando al responsabile dell'abuso il termine di gg. 20 per intervenire nel procedimento stesso ed estrarne i relativi atti;

CONSIDERATO che la ditta medesima, entro il termine assegnato, non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive né richiesta di accesso al procedimento e che pertanto necessita provvedere alla adozione di provvedimento amministrativo di

ripristino dello stato dei luoghi trattandosi di intervento realizzato in totale assenza di titoli abilitativi;

VISTA la legge 28 febbraio 1985 n°47;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, art. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 245 del 20.10.2001 – s.o. n. 239;

ORDINA

al signor **DI PILLO Antonio**, nato a Tollo il 06.01.1948 ed ivi residente in via Crocevecchia n. 89, in qualità di proprietario, di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi antecedente la esecuzione abusiva delle opere descritte in premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica dalla presente ordinanza, senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative.

AVVISA

ai sensi dell'art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle difformi, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e ripristinate a spese del responsabile dell'abuso, ai sensi della già citata legge 47/85;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato, al locale Comando di Polizia Municipale e al locale Comando del Corpo Forestale dello Stato per le verifiche di competenza circa la sua ottemperanza.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

AVVERTE altresì,

che ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 320/01, in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza, sarà applicata la sanzione pecuniaria nell'importo compreso tra € 2.000 e € 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti;

SI RISERVA

Con successivo atto,

di applicare la sanzione pecuniaria in via amministrativa per il reato commesso.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Nicola Pasquini.

Dalla Residenza Municipale, addì 21 maggio 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Nicola Pasquini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993